

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

RAISI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo volontari di protezione civile e prevenzione di Faenza (guardie giurate volontarie) legalmente costituito e iscritto *ex* articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e articolo 2 legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, si occupa da diversi anni di vigilanza e prevenzione sia diurna che notturna nei boschi, lungo i corsi d'acqua e nei parchi;

in alcune prefetture italiane è stato riscontrato il rilascio di licenza per porto d'arma da fuoco per i soggetti come quelli sopra indicati, di talché in data 1° luglio 2002 il presidente dell'associazione richiedeva al prefetto di Ravenna il rilascio delle suddette licenze per i propri iscritti: guardie giurate munite di apposito decreto venatorio, ittico, zoofilo e ambientale;

a causa del mancato rilascio delle licenze per alcuni suoi associati, il gruppo ha difficoltà a compiere gli ordini di servizio, richiesti anche da enti pubblici, in quanto soprattutto nelle ore notturne gli stessi dovrebbero controllare che le zone protette non siano frequentate da braccatori (spesso armati) e da cacciatori —:

se sia a conoscenza della situazione e se non sia il caso di addivenire ad una soluzione comune per tutte le province italiane; se soprattutto non sia il caso di valutare la concessione del rilascio di licenza di porto d'arma da fuoco per quei soggetti regolarmente iscritti ai sensi delle predette leggi operanti all'interno delle zone faunistico-venatorie e nei parchi. (4-05346)

ZANOTTI e TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in un articolo comparso sul quotidiano *Il Manifesto* del 2 febbraio 2003, dal

titolo « Stuprata ed espulsa - Legge di polizia - Bologna, espulsa dalla questura anche se il giudice non è d'accordo » a firma Sara Menafra, si legge: « La denuncia della violenza subita e un provvedimento del giudice che sospende l'espulsione non bastano: così una ragazza rumena è stata cacciata dall'Italia. Fermata ed espulsa dall'Italia nonostante il giudice avesse ordinato che venisse rimessa in libertà. È accaduto a una donna rumena incappata in un controllo della polizia a Bologna e l'episodio sembra segnare l'avvio di un nuovo corso assunto dall'ufficio immigrati della questura di Bologna in ossequio alla legge Bossi-Fini. Una linea che prevede che le espulsioni siano eseguite anche aggirando le decisioni prese dai magistrati. Il caso clamoroso è avvenuto venerdì pomeriggio, quando una ragazza rumena è stata riaccompagnata in patria con il volo organizzato dalla questura nonostante il giudice avesse annullato il « provvedimento di trattenimento » eseguito il giorno prima. Alcuni mesi fa, T. C., ventenne, aveva subito una violenza sessuale. Per questo motivo aveva chiesto di rimanere in Italia per poter fare tutti gli accertamenti sanitari del caso ed eventualmente ricevere le cure adeguate, che difficilmente potrebbe ricevere in Romania. Venerdì mattina il tribunale di Bologna aveva deciso di revocare il trattenimento e di lasciare libera la ragazza. Una decisione « non recepita » dalla questura felsinea che ha preferito far rimanere T. C. nel centro di permanenza temporanea per cinque ore, in attesa del primo aereo diretto in Romania. Gli avvocati che difendono la ragazza Tonioni e Sabatini hanno presentato un esposto alla procura di Bologna;

la frase pronunciata dalla responsabile dell'ufficio immigrati della questura « non abbiamo intenzione di intervenire. Questa è la posizione dell'ufficio in merito. » lascia trasparire anche di più di quanto non rappresenti già questo caso di abuso. Cioè quanto siano diventati ampi i poteri delle questure con l'applicazione e la libera interpretazione della legge Bossi-

Fini. E come sia diventato possibile prescindere anche dalle decisioni dei giudici se e quando questi decidono di non accettare un provvedimento di trattenimento all'interno dei Cpt;

a Bologna è già la prassi quotidiana. Ogni sabato i marocchini fermati tra il venerdì sera e la giornata successiva vengono trasportati prima a Genova e poi in nave fino al paese di origine. L'udienza di convalida del trattenimento, però, verrà esaminata dal giudice competente solo il lunedì successivo, giusto un paio di giorni dopo che l'espulsione è stata eseguita. La legge Bossi-Fini lo consente. L'articolo 14 della legge dice che l'udienza di convalida deve essere fissata entro le quarantotto ore successive al fermo. E qualche riga sopra l'articolo 13 stabilisce che l'espulsione, quando è possibile, deve essere eseguita immediatamente. L'applicazione che ne fa la questura di Bologna, insieme a molte altre questure in Italia, è dunque legittima? Non proprio, hanno affermato gli avvocati Tonioni e Sabattini che su questo punto hanno sollevato un dubbio di legittimità costituzionale della legge presso il tribunale di Parma;

con questa applicazione, infatti, l'immigrato perde il diritto di difendersi riconosciuto dalla stessa legge Bossi-Fini —:

se i Ministri interrogati non ravvisino la necessità di avviare urgentemente una indagine interna in merito ai fatti sopra esposti e censurare eventuali comportamenti o abusi che ne dovessero emergere;

se non ritengano, altresì, necessario diramare precise indicazioni applicative al fine di evitare ambiti di discrezionalità in contrasto con la norma di legge in materia di immigrazione e asilo;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di doversi attivare affinché sia assicurata alla signora T. C., nonostante l'espulsione dal territorio italiano, tutta l'assistenza legale prevista e dovuta alle vittime di violenza sessuale. (4-05350)

CAMPA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha presentato nel febbraio 2002 il disegno di legge delega sul riordino dell'istruzione, finalizzato a migliorare la crescita culturale e le prospettive di lavoro degli studenti;

le finalità della riforma sono l'apprendimento in tutto l'arco della vita, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, l'opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, la formazione spirituale e morale e lo sviluppo della conoscenza storica e di appartenenza alla comunità locale;

l'obiettivo è quello di realizzare il massimo di libertà di insegnamento e di accelerare il processo di modernizzazione della scuola;

l'esigenza di una riconsiderazione complessiva del sistema educativo si è posta, inoltre, in termini nuovi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha ridefinito, attraverso la modifica del titolo V della Costituzione, l'assetto delle competenze dello Stato e delle regioni;

nel novembre 2002 si sono svolte a Venezia e nella terraferma veneziana delle manifestazioni studentesche di dissenso alla riforma della scuola nel corso delle quali alcuni studenti occupavano le sedi di alcuni istituti superiori;

a seguito di queste occupazioni si riscontravano danni e furti in alcuni istituti;

il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, ha ritenuto ottemperando alle sue funzioni, di accertare quanto prima lo svolgimento dei fatti;

l'autorità competente sta indagando per accertare i responsabili delle azioni lesive alla proprietà pubblica —:

cosa intenda fare il Governo per sottolineare che l'esercizio della critica è un'espressione di responsabilità personale e come intenda garantire che la democra-

tica manifestazione del dissenso non dia giustificazione alcuna ad atti di gratuito vandalismo nella scuola. (4-05353)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che;

il 15 febbraio 2003 va a scadenza l'accordo firmato tre mesi fa che permetteva l'acquisizione dello stabilimento Ocean di Verolanuova (Brescia), che occupa 720 dipendenti, da parte di Elco-Brandt;

la mancanza di sgravi contributivi può però portare Elco-Brandt a rinunciare all'acquisto;

la presunta impossibilità, in base alla legislazione vigente, di utilizzare gli sgravi contributivi è stata « scoperta » solo un mese fa, dopo che gli accordi erano stati fatti con il beneplacito del Governo;

l'intervento di ammortizzatori sociali interessa molto di più alla comunità e d'altro canto l'area bresciana vede l'occupazione già minacciata gravemente da crisi e possibili chiusure di siti produttivi —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda urgentemente adottare affinché possa essere garantito che gli accordi previsti siano rispettati e sia salvata l'occupazione e la produzione. (3-01902)

Interrogazioni a risposta scritta:

GERMANÀ. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Inpdap ha acquistato in Messina nell'anno 1996 immobili di nuova costruzione per circa 16.000 mq a fronte del prezzo di circa 25 miliardi di lire;

con il predetto atto di compravendita la società venditrice, Sitat s.r.l., si è obbligata a garantire, mediante la locazione degli immobili, il reddito annuo non inferiore all'8,50 per cento sul prezzo di acquisto;

successivamente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento, la Sitat s.r.l. ha trasmesso all'istituto neoproprietario le proposte locative pervenute da ditte commerciali private e enti pubblici, disposti a locare gli immobili con canone di locazione idoneo a garantire il predetto reddito dell'8 per cento annuo;

l'Inpdap ha di fatto rifiutato le proposte locative ed in particolare quella formulata dal comune di Messina, al quale con nota del 31 ottobre 1997 ha dichiarato di non potere locare gli immobili in quanto destinati ad uso strumentale per la propria sede provinciale;

successivamente, nell'anno 1998, l'Istituto ha stipulato un contratto di locazione con una società a capitale privato, accettando, a quanto risulta all'interrogante, un canone locativo di gran lunga inferiore (ridotto a circa un terzo) a quello proposto dalle ditte private, dagli enti pubblici e dallo stesso comune di Messina;

la predetta società locataria, nonostante nel pieno godimento degli immobili, non ha versato il canone locativo dovuto e l'istituto, per circa cinque anni, non ha dato corso ad alcuna azione giudiziaria, omettendo ancor oggi di, inoltrare ricorso cautelare innanzi alla competente magistratura —:

per quali motivi siano stati rifiutati i contratti di locazione e i conseguenti fitti, come proposti dalla venditrice in esecuzione dell'obbligo di garanzia del reddito assunto con l'atto di compravendita;

per quale motivo l'Inpdap abbia comunicato al comune di Messina di non potere affittare i locali dallo stesso richiesti in locazione;

per quale motivo il predetto istituto abbia viceversa, locato gli immobili alla